

# ANTIGONE

**La tortura di Stato**

Anno 2023,  
XVIII, N. 1





# ANTIGONE <sup>30</sup>ANNI

PER I DIRITTI E LE GARANZIE NEL SISTEMA PENALE

## RIVISTA «ANTIGONE»

Semestrale di critica del sistema penale e penitenziario

Sito: <http://www.antigone.it/rivista/>

a cura dell'associazione Antigone onlus

SEDE LEGALE E OPERATIVA: via Monti di Pietralata n. 16, 00157 Roma

Tel.: 06 4511304; - Fax: 06 62275849

Sito: [www.antigone.it](http://www.antigone.it); e-mail: [segreteria@antigone.it](mailto:segreteria@antigone.it)

## ANTIGONE EDIZIONI

ISSN 2724-5136

DIRETTORE RESPONSABILE: Claudio Sarzotti (Università di Torino).

CO-DIRETTORE: Stefano Anastasia (Università di Perugia).

COMITATO SCIENTIFICO: Cecilia Blengino (Università di Torino); Anna Maria Campanale (Università di Foggia); Giuseppe Campesi (Università di Bari); Yves Cartuyvels (Université Saint Louis Bruxelles); Amedeo Cottino (Università di Torino); Alessandro De Giorgi (San José State University); Luigi Ferrajoli (Università di Roma Tre); Paolo Ferrua (Università di Torino); Carlo Fiorio (Università di Perugia); José García Añón (Universitat de València) Francesco Maisto (Magistrato); Alberto Marcheselli (Università di Genova); Antonio Marchesi (Università di Teramo); Pio Marconi (Università di Roma La Sapienza); Luigi Marini (Magistrato); Dario Melossi (Università di Bologna); Giuseppe Mosconi (Università di Padova); Mauro Palma (Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale); António Pedro Dores (InstitutoUniversitário de Lisboa); Livio Pepino (ex Magistrato e scrittore); Luigi Pannarale (Università di Bari); Tamar Pitch (Università di Perugia); Ivan Pupolizio (Università di Bari); Franco Prina (Università di Torino); Eligio Resta (Università di RomaTre); Iñaki Rivera Beiras (Universitat de Barcelona); Marco Ruotolo (Università di RomaTre); Alvise Sbraccia (Università di Bologna); Demetra Sorvatzioti (University of Nicosia); Francesca Vianello (Università di Padova); Massimo Vogliotti (Università Piemonte Orientale); Loïc Wacquant (University of California, Berkeley).

REDAZIONE COORDINATORI: Daniela Ronco (Università di Torino), Giovanni Torrente (Università di Torino).

CORPO REDAZIONALE: Costanza Agnella (Università di Torino), Perla Allegri (Università di Torino), Rosalba Altopiedi (Università del Piemonte Orientale), Carolina Antonucci (Università di Roma "La Sapienza"), Federica Brioschi (Associazione Antigone), Angelo Buffo (Università di Foggia), Chiara De Robertis (Università di Torino), Giulia Fabini (Università di Bologna), Valeria Ferraris (Università di Torino), Patrizio Gonnella (Università di Roma Tre), Susanna Marietti (Associazione Antigone), Simona Materia (Università di Perugia), Michele Miravalle (Università di Torino), Claudio Paterniti Martello (Associazione Antigone), Benedetta Perego (Università di Torino), Simone Santorso (University of Hull), Vincenzo Scalia (University of Winchester), Alessio Scandurra (Università di Pisa), Daniele Scarscelli (Università del Piemonte Orientale), Valeria Verdolini (Università di Milano Bicocca), Massimiliano Verga (Università di Milano Bicocca).

RESPONSABILE EDITING: Serena Ramirez (Università di Torino).

IN COPERTINA: Immagine del Carcere di Milano San Vittore realizzate da Pietro Snider per *Next New Media* e *Antigone* nell'ambito del progetto *Inside Carceri*, <https://www.flickr.com/photos/insidecarceri/8197490558/>.

**N. 1/2023 LA TORTURA DI STATO**

a cura di Patrizio Gonnella

**INDICE**

Introduzione, di <i>Patrizio Gonnella</i>	9
Contro la tortura. 25 anni di articoli su <i>Il Manifesto</i> , di <i>Patrizio Gonnella</i>	12
La criminalizzazione della tortura nel mondo, di <i>Sofia Antonelli</i>	89
La giurisprudenza europea e la tortura in Italia, di <i>Maria Serena Costantini</i> e <i>Edoardo Paoletti</i>	111
La prevenzione della tortura in carcere, di <i>Mauro Palma</i>	127
Prime emersioni dal processo sulla Mattanza nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, di <i>Luigi Romano</i>	142
Violenze in carcere: commento ad una prima sentenza sui fatti avvenuti nel 2018 presso la Casa circondariale <i>Lorusso Cutugno</i> di Torino, di <i>Simona Filippi</i> e <i>Benedetta Perego</i>	166
Violenze in carcere: commento alla sentenza del Tribunale di Siena, settembre 2023, di <i>Ignazio Juan Patrone</i>	183
La violenza istituzionale nelle carceri catalane, di <i>Rachele Stroppa</i>	196
<b>ALTRI SAGGI</b>	<b>227</b>
Detenzione amministrativa: il <i>juez de control</i> e la riforma spagnola in una prospettiva comparatistica con la normativa italiana, di <i>Desirée Barra</i>	229

<b>RUBRICA GIURIDICA</b>	262
Carceri: nascono i gruppi speciali. Il G.I.O. e l'esempio francese da non seguire, di <i>Enrico Pinto</i>	264
<b>ARTE E PENALITÀ</b>	271
La tortura giudiziaria: narrazioni ed immagini ottocentesche sul caso Beatrice Cenci, di <i>Claudio Sarzotti</i>	273
<b>AUTORI</b>	276



---

# LA VIOLENZA ISTITUZIONALE NELLE CARCERI CATALANE

*Rachele Stroppa\**

---

## *Abstract*

*The aim of this contribution is, firstly, to provide an overview of the Catalan prison system and, alongside some quantitative data, to offer a qualitative reflection on the main logics around which this prison system is structured; namely the treatment ideal and the risk paradigm. Secondly, it will briefly outline the crime of torture in Spain and then focus on the main manifestations of institutional violence within Catalan prisons. Through the results of two empirical researches conducted as a researcher at the Observatory of the Penal System and Human Rights, the author will try to explain, on the basis of interviews conducted with inmates, why solitary confinement and mechanical restraint have emerged as the two prison practices in which violations of the rights of detained persons are most widespread and intense. Finally, we will describe the recent events that have shaken up the reality of the Catalan prison system and that have motivated the prison staff's demands for the possibility of more flexible use of particularly harsh measures; in particular, and not coincidentally, solitary confinement and mechanical restraint.*

*Keywords: prison, Catalunya, institutional violence, solitary confinement, mechanical restraint.*

---

\* Rachele Stroppa ha conseguito un Ph.D. in Diritto e Scienze Politiche presso l'*Universitat de Barcelona* con una tesi riguardante l'isolamento penitenziario. Da ottobre 2023 è ricercatrice di Antigone.

## 1. Una panoramica di contesto

All'interno dello Stato spagnolo non esiste un unico sistema penitenziario, bensì tre; il sistema spagnolo, quello catalano e quello basco. Mentre la Catalunya assunse le competenze in materia penitenziaria nel 1984, la scelta del governo basco in questo senso arrivò solo nel 2021. Se in Catalunya la sanità penitenziaria dipende dal Dipartimento di Sanità del Governo catalano, in Spagna, invece, questa dipende ancora dal Ministero dell'Interno.

La Legge sull'ordinamento penitenziario<sup>1</sup> in Spagna venne promulgata nel 1979 dopo la fine della dittatura franchista ed è conosciuta come la “prima legge della democrazia”, in quanto con essa si chiuse la convulsa tappa conosciuta in Spagna come “epoca della transizione” (1976-1979)<sup>2</sup>. I modelli che ispirarono la riforma penitenziaria spagnola e, di conseguenza, la nuova Legge

sull'ordinamento penitenziario spagnolo, furono la legge tedesca ed in particolare quella italiana (García Valdés, 2019). Nel 1996, venne approvato il nuovo Regolamento Penitenziario<sup>3</sup>, il quale ha sostituito il Regolamento precedente, risalente all'anno 1981.

Sebbene la Legge sull'ordinamento penitenziario ed il Regolamento penitenziario rappresentino le fonti principali del sistema penitenziario catalano, la comunità autonoma catalana dispone di un margine di competenza di carattere amministrativo piuttosto ampio in materia penitenziaria. Attraverso l'emanazione di circolari e di istruzioni amministrative, l'istituzione penitenziaria catalana è in grado di incidere su questioni fondamentali della vita carceraria e dei diritti delle persone private della libertà, determinando un sistema penitenziario dalle caratteristiche

---

<sup>1</sup> In spagnolo *Ley orgánica general penitenciaria*.

<sup>2</sup> Dopo la morte di Franco, avvenuta nel 1975, gli istituti penitenziari di tutta la penisola iberica versavano in una situazione esplosiva. Difatti, mentre i detenuti “politici” avevano potuto beneficiare di provvedimenti di amnistia, approvati rispettivamente nel 1976 e nel 1977, i detenuti “comuni”, dovevano rimanere rinchiusi in prigioni antiche, decadenti, sovraffollate e in pessime condizioni (Lorenzo Rubio, 2013; Rivera Beiras, 2006). Contro tali condizioni i detenuti “comuni” decisero presto di ribellarsi. La seconda metà del 1977 corrisponde al periodo più intenso delle proteste dei detenuti, capeggiate da un'organizzazione di prigionieri conosciuta come Copel; solo nel 1977 ci furono più di cinquanta rivolte, che vennero progressivamente represses a colpi di isolamento e di trasferimenti. Uno dei pilastri della nuova riforma penitenziaria fu l'isolamento penitenziario, sancito dall'art. 10 della nuova Legge sull'ordinamento penitenziario. Come afferma Lorenzo Rubio (citato in Oliver Olmo, 2013), con tale norma, si introdusse così in Spagna -con l'obiettivo principale di mettere fine alle rivolte dei detenuti- ciò che in altri paesi si conosceva come carcere di massima sicurezza, il cui prototipo spagnolo può considerarsi il carcere di Herrera de la Mancha (Parra Iñesta, 2019).

<sup>3</sup> *Real decreto* 190/1996 del 9 febbraio.



specifiche che merita, quindi, di essere analizzato in maniera autonoma.

Il sistema penitenziario catalano si struttura attorno al principio di classificazione penitenziaria, tanto da arrivare ad affermarsi come un vero e proprio sistema progressivo (Cuello Calón, 1962), articolato in tre gradi di trattamento (Arribas López, 2009). Alla classificazione nel primo grado di trattamento corrisponde il regime di vita chiuso e, di conseguenza, l'allocazione della persona detenuta nella sezione di isolamento, conosciuta in Catalunya come DERT<sup>4</sup>. Al secondo grado di trattamento viene associato, invece, il regime di vita ordinario, a cui è assegnata la maggior parte della popolazione penitenziaria. Infine, il terzo grado di trattamento implica un regime di vita conosciuto come regime aperto, che è molto simile al regime di semilibertà previsto dall'ordinamento italiano.

Le carceri catalane sono nove, alle quali si aggiungono altri quattro istituti esclusivamente dedicati alle persone in regime aperto e un padiglione distaccato che funge da ospedale penitenziario<sup>5</sup>. Al 30 aprile 2024 la popolazione penitenziaria catalana era composta da 8273 persone. I soggetti in

attesa di giudizio rappresentano il 20,72% della popolazione totale, mentre le persone straniere sono più della metà, pari al 50,62%. Le donne sono il 5,86% e l'età media della popolazione detenuta è di circa 39 anni. Gli istituti con la capienza regolamentare maggiore si trovano tutti in provincia di Barcellona e sono l'istituto di Brians 2 in cui al 30 aprile 2024 si trovavano 1546 persone, seguito dall'istituto Brians 1 con 1040 presenze e l'istituto di QuatreCamins con 1020.

Per quanto concerne la classificazione nei tre gradi penitenziari, a fine aprile si trovava in regime aperto il 18,36% della popolazione reclusa totale; in regime ordinario il 79,21% e, infine, in regime chiuso -che sarà oggetto di analisi approfondita nei paragrafi successivi- 201 soggetti, pari al 2,43% del totale delle persone detenute. Gli agenti di vigilanza penitenziaria a fine 2023 erano 3217, mentre il personale dell'area trattamentale era composto da 744 unità e quello amministrativo da 433 soggetti<sup>6</sup>.

Dopo aver proposto questa breve panoramica inerente al contesto carcerario catalano, di seguito si prenderanno in esame i due paradigmi principali su cui si struttura l'intero sistema di esecuzione penale in

<sup>4</sup> In catalano *Departament especial de règim tancat*.

<sup>5</sup> Si tratta della *Unitat d'Hospitalització Psiquiàtrica Penitenciària de Catalunya*.

<sup>6</sup> Cfr. Amministrazione penitenziaria catalana. Si veda [https://justicia.gencat.cat/ca/departament/Estadistiques/serveis\\_penitenciaris/descriptors-estadistics/#](https://justicia.gencat.cat/ca/departament/Estadistiques/serveis_penitenciaris/descriptors-estadistics/#) (consultato il 23.05.24).

Catalunya, ovvero l'ideale trattamentale e il modello del rischio. Successivamente – dopo una breve disamina circa gli elementi costitutivi del reato di tortura in Spagna – si descriveranno le pratiche di violenza istituzionale più diffuse all'interno delle carceri catalane: l'isolamento e la contenzione meccanica. Infine, verranno proposte alcune riflessioni conclusive attraverso le quali si tenterà di identificare le ragioni che sottendono le specificità del sistema penitenziario catalano, ma soprattutto, delle manifestazioni di violenza istituzionale agite in tale sistema.

## **2. Specificità del sistema penitenziario catalano: modello trattamentale e paradigma del rischio**

Riferendosi all'incorporazione del paradigma del rischio nelle pratiche quotidiane della vita penitenziaria, PatCarlen (2008, XX) ha parlato di una “governance impazzita per il rischio”. L'utilizzo della logica attuariale in ambito penitenziario è uno degli effetti prodotti dalla crisi del paradigma risocializzante di matrice correzionalista (Feeley & Simon, 1992; Garland, 2005; Vianello, 2021). Una volta smantellata la “grande narrazione criminologica”, secondo la quale, attraverso un adeguato trattamento della devianza, si

può ottenere la trasformazione dell'individuo (De Giorgi 2005, p. 50), hanno cominciato ad emergere correnti criminologiche che hanno condizionato il panorama sia della criminalità che dell'esecuzione penale. In sostituzione della criminologia correzionalista, secondo Garland (2005, pp. 298-300), troviamo la criminologia “amministrativa” e anti-eziologica, che comprende la teoria della prevenzione situazionale del crimine, la teoria delle attività di routine, l'attuarialismo e la teoria degli stili di vita. Il sistema penitenziario catalano ha accolto con entusiasmo il modello attuariale, il quale si basa su tecniche di calcolo statistico e probabilistico tipiche del mondo assicurativo (Rivera Beiras, 2015; Brandariz García, 2016).

Nel 2011 il Dipartimento di Giustizia catalano ha pubblicato un manuale di grande rilevanza per comprendere l'orientamento dell'intero sistema di esecuzione delle pene in Catalunya, la sua organizzazione, ma soprattutto la sua vocazione al trattamento e alla riabilitazione. Il manuale dal titolo *El model de rehabilitació a les presons catalanes*<sup>7</sup> (Dgsp, 2011) si concentra sulla descrizione dei programmi di riabilitazione offerti nelle carceri catalane, che si basano su alcuni modelli criminologici di spiegazione del crimine, il più importante dei quali è certamente il modello cognitivo-comportamentale. Con lo sviluppo di questo

<sup>7</sup> Traduzione: Il modello riabilitativo presso le carceri catalane.

modello, acquisiscono estrema rilevanza le variabili cognitive del soggetto, in quanto il modello cognitivo-comportamentale spiega il comportamento criminale attraverso l'interazione tra emozioni, pensieri e condotte del soggetto, a cui si sommano fattori scatenanti e di rinforzo esterni, che sono in grado di mantenere le condotte devianti nel tempo e di rafforzarle grazie alle conseguenze “positive” che ne derivano per chi le pone in essere (*ivi*, p. 11).

Secondo la visione dell'amministrazione penitenziaria catalana, quindi, i programmi di trattamento ispirati a logiche cognitivo-comportamentali da applicare nei confronti della popolazione detenuta sono strumenti essenziali nel percorso di rieducazione della persona reclusa; il loro obiettivo primario consiste in modificare comportamenti, cognizioni, emozioni e atteggiamenti (García BorésEspí et al., 2015, p.71). Il modello cognitivo-comportamentale ha portato all'introduzione del *Sistema d'avaluació i motivació continuada*<sup>8</sup> (Sam), ovvero il sistema di risultati e ricompense, tuttora in vigore. Questo sistema rappresenta la materializzazione più evidente della logica punitivo-premiale (Pavarini, 2003) nell'ambito penitenziario catalano.

Oltre al modello cognitivo-comportamentale, l'intervento riabilitativo nel sistema carcerario catalano si basa su altri modelli esplicativi della delinquenza quali: la teoria dell'apprendimento sociale, la teoria del controllo sociale, la teoria generale dello stress, la criminologia dello sviluppo (Dgsp, 2011, pp. 12-14) e soprattutto il modello rischio-bisogno-responsabilità teorizzato da Andrews & Bonta (1994). Questa teoria si basa su tre principi. Il primo è che gli individui che presentano un rischio maggiore rispetto a fattori statici richiedono interventi trattamentali più incisivi. Il secondo: i fattori di rischio dinamici che sono direttamente collegati all'attività criminale dovrebbero essere gli obiettivi dei programmi di trattamento. Il terzo: il principio di individualizzazione (*ibidem*). I modelli attuariali ispirati agli studi di Andrews & Bonta confluiti in *The psychology of criminal conduct* (*ibidem*) vennero importati in Catalunya tra il 2007 ed il 2009 (Rivera Beiras, 2015). In quest'opera gli autori stabiliscono l'esistenza di otto principali fattori di rischio correlati al comportamento criminale, la cui considerazione potrebbe incidere in maniera determinante nella valutazione del rischio di recidiva<sup>9</sup>. La traduzione catalana di questa teoria, e la sua

<sup>8</sup> Traduzione: Sistema di valutazione e motivazione continua.

<sup>9</sup> Tali fattori sono: “(1) le cognizioni antisociali (atteggiamenti, valori, credenze e razionalizzazioni che sostengono il reato, nonché stati emotivi e cognitivi come rabbia, risentimento e sfida nei confronti del sistema giudiziario e identificazione con il ruolo di autore di reato), (2) le reti o i legami antisociali (strette relazioni con altri autori di

materializzazione nella prassi, avvenne in Catalunya con la creazione di uno strumento attuariale conosciuto come *RisCanvi*. Il *RisCanvi* ha lo scopo di prevedere la probabilità di manifestazione di un comportamento violento da parte dell'individuo privato della libertà; nello specifico, mira a prevedere il rischio di violenza etero-diretta, di violenza intramuraria e di recidiva violenta.

Il *RisCanvi* è strutturato in due parti, una relativa alla valutazione del rischio (*RisCanvi screening*) e l'altra alla gestione di tale rischio (*RisCanvicomplet*). La prima mira a rilevare il rischio di violenza nel momento dell'ingresso in carcere della persona detenuta; il livello di rischio individuato sarà fondamentale nel processo di classificazione penitenziaria iniziale e, successivamente, ogni sei mesi, in corrispondenza della revisione della classificazione di grado. Il *RisCanvi screening* è composto da dieci fattori,

molti dei quali di natura statica, ovvero che dipendono da fattori socio-demografici, biografici o penali che il detenuto non potrà mai modificare. Nel caso in cui il risultato del *RisCanvi screening* sia l'individuazione di un rischio elevato, verrà attivato il *RisCanvicomplet*, che considera ulteriori quarantatré fattori<sup>10</sup>. Le informazioni su cui si basa il calcolo attuariale del *RisCanvi* vengono estrapolate dal fascicolo personale della persona detenuta ed integrate da interviste condotte dai professionisti dell'area trattamentale, dall'osservazione diretta e da dati ottenuti dal coordinamento con altri servizi (Brandariz García, 2016, pp. 204-207).

Nonostante l'apparente neutralità tecnocratica del paradigma attuariale, il controllo che finisce per essere imposto si estende attraverso un universo simbolico che non può non essere considerato. Come sottolinea De Giorgi, attorno alle strategie

---

reato e isolamento dalle persone pro-sociali, nonché immediato rinforzo sociale del comportamento di reato), (3) storia individuale di comportamento antisociale (esordio precoce e coinvolgimento continuo in numerosi e diversi comportamenti antisociali e criminali in diverse situazioni, compresa la condotta indisciplinata in carcere) e (4) modello di personalità antisociale (presenza di un disturbo antisociale di personalità secondo i criteri diagnostici o modello abituale e pervasivo di basso autocontrollo, impulsività, ricerca di sensazioni, ostilità, scarsa empatia, comportamento problematico durante l'infanzia e comportamento antisociale. A questi quattro principali fattori di rischio si aggiungono altre quattro variabili o aree, le quali incrementano la capacità predittiva al modello e sono costituite da circostanze problematiche nell'ambiente familiare (5) (bassa soddisfazione coniugale o di coppia e/o scarsa qualità delle relazioni con i genitori e altri parenti stretti) (6) scuola o lavoro (instabilità e bassi livelli di rendimento e soddisfazione accademica e/o lavorativa), (7) tempo libero o ricreativo (bassi livelli di coinvolgimento e bassa soddisfazione in attività non criminali durante il tempo libero) e (8) abuso di sostanze (problemi di uso e dipendenza da alcol e/o droghe)” (citato in Rivera Beiras 2015, p. 122). Traduzione mia.

<sup>10</sup> Per comprendere il funzionamento operativo del *RisCanvi* si rinvia a [https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2024-04-24/riscanvi-algoritmo-cataluna-prisiones-presos-inteligencia-artificial\\_3871170/](https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2024-04-24/riscanvi-algoritmo-cataluna-prisiones-presos-inteligencia-artificial_3871170/) (consultato il 24.05.24).

attuariali si genera un “lessico del pericolo che finisce per condizionare le forme di interazione sociale” (2005, p. 141). Il rischio e la sua attivazione in termini di controllo sociale sono costruzioni collettive, colme di elementi culturali, morali e politici, in cui operano in modo rilevante considerazioni di genere, etnia e classe. Ciò che viene identificato come rischio è sempre frutto di decisioni politiche (Brandariz García, 2016).

Nel sistema carcerario catalano, l'archetipo della pericolosità, tradizionale base e giustificazione per l'applicazione delle misure di isolamento, a livello formale, è gradualmente scivolato verso il paradigma del rischio a fronte dell'estrema fiducia riposta dall'amministrazione catalana nell'algoritmo *RisCanvi*. Mentre la pericolosità di matrice positivista sembra ora essere un elemento statico, intriso di determinismo e quindi irreversibile, la valutazione del rischio di violenza permetterebbe, secondo la narrazione istituzionale attuale, di operativizzare la previsione della condotta criminale, oltre a proporsi come variabile di natura transitoria e non più statica (Andrés-Pueyo & Redondo, 2007). Secondo Rivera Beiras (2023) il trionfo della logica del rischio è dovuto alla sua capacità di inserirsi nel processo di

“amministrativizzazione” dell'istituzione penitenziaria, il cui obiettivo principale è quello di agire come strategia di controllo propedeutica al mantenimento dell'ordine e, quindi, dell'istituzione stessa.

Oltre al *RisCanvi* l'amministrazione penitenziaria catalana ha recentemente preso in considerazione l'implementazione di soluzioni tecnologiche basate sull'intelligenza artificiale per prevedere e prevenire gli eventi critici presso le carceri catalane. Nello specifico, sono stati inizialmente stanziati circa 200.000 euro per realizzare una prova pilota di tali strumenti attuariali presso il carcere di Mas d'Enric in provincia di Tarragona. Il sistema di intelligenza artificiale in questione mirava ad analizzare le espressioni non verbali, gli atteggiamenti, i comportamenti (sia all'interno delle celle che negli spazi comuni) in grado di fornire informazioni circa la probabilità di mettere in atto condotte violente, o che comunque avrebbero potuto minare la sicurezza dell'istituto, da parte dei detenuti considerati più pericolosi. Inoltre, era prevista anche l'identificazione facciale e di controllo dei movimenti dei detenuti con un rischio elevato di fuga nelle aree critiche del perimetro di sicurezza dell'istituto<sup>11</sup>. Ciò nonostante, pochi mesi dopo l'annuncio di

---

<sup>11</sup> Si veda <https://www.diaridetarragona.com/tarragona/los-internos-de-la-carcel-de-tarragona-controlados-por-inteligencia-artificial-EO13485980> (consultato il 24.05.24). Rispetto alla presa di posizione delle principali organizzazioni della società civile catalana in merito si veda <https://www.ub.edu/portal/web/observatori-sistema-penal/detalls/-/detall/comunicat-posicionament-d-organitzacions-de-la-societat-civil-davant-la-involucio-de-la-politica-penitenciaria> (consultato il 24.05.24).

questa prova pilota, la consigliera del Dipartimento di giustizia del Governo catalano, Gemma Ubasart, ha comunicato che per il momento tale prova non verrà realizzata, motivando tale scelta con il fatto che in Europa il dibattito relativo all'applicazione di strumenti di intelligenza artificiale, in particolare da parte di amministrazioni statali, è ancora aperto<sup>12</sup>.

### 3. Tortura e violenza istituzionale

La definizione internazionale di tortura è contenuta nell'art. 1 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 1984. Tale disciplina venne ratificata dallo Stato spagnolo nel 1987, diventando così parte integrante dell'ordinamento giuridico interno. Secondo la suddetta

Convenzione, il reato di tortura è plurioffensivo, proprio, doloso, e di risultato. Tale risultato consiste nell'infliggere ad una persona dolore o delle sofferenze "acute" o gravi; la gravità in questione differenzerebbe la tortura dai trattamenti crudeli, inumani o degradanti, lasciando però spazio ad eventuali arbitrarie (De la Cuesta Arzamendi, 1990).

Il reato di tortura è delineato dall'articolo 174 del Codice penale spagnolo (Cp)<sup>13</sup>, mentre il seguente articolo, il 175, punisce la commissione di trattamenti inumani da parte di un rappresentante dello Stato. L'art. 176 Cp prevede, invece, il reato di tortura nella sua fattispecie omissiva, mentre l'art. 173 Cp disciplina la fattispecie di trattamento degradante. Mentre i reati di tortura ed il reato di trattamento inumano sono reati propri, ovvero il soggetto attivo deve essere un rappresentante dello Stato,

---

<sup>12</sup> Per un approfondimento circa l'azienda responsabile degli strumenti di intelligenza artificiale che vinse la gara d'appalto per la prova pilota presso il carcere di Tarragona si rinvia a <https://directa.cat/un-fons-dinversio-nord-america-assaja-un-sistema-dia-per-controlar-la-poblacio-presa-a-catalunya/> (consultato il 24.05.24).

<sup>13</sup> Art. 174 Cp: "1. Commette tortura qualsiasi autorità o pubblico ufficiale che, abusando del proprio ufficio e allo scopo di ottenere una confessione o un'informazione da una persona o di punirla per un atto che ha commesso o è sospettata di aver commesso, o per un motivo basato su una discriminazione di qualsiasi tipo, la sottopone a condizioni o procedure che, per la loro natura, durata o altre circostanze, le causano sofferenze fisiche o mentali, la soppressione o la compromissione delle sue facoltà di conoscenza, discernimento o decisione, o che in qualsiasi altro modo ne violano l'integrità morale. Il colpevole di tortura è punito con la reclusione da due a sei anni se la violazione è grave, e con la reclusione da uno a tre anni se non è grave. Alle pene suddette si aggiunge la pena dell'interdizione assoluta per un periodo da otto a dodici anni. 2. Alle stesse pene incorre, rispettivamente, l'autorità o il funzionario degli istituti penitenziari o dei centri di protezione o correzione dei minori che commette, nei confronti dei detenuti, degli internati, gli atti di cui al paragrafo precedente". Traduzione mia. Per la consultazione del testo degli articoli del Cp si rimanda a <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444> (consultato il 23.05.24).



per quanto riguarda il trattamento degradante, si tratta di un reato comune.

La differenza principale che intercorre tra la fattispecie di tortura punita dall'art. 174 Cp ed il reato di trattamento inumano previsto dall'art. 175 Cp concerne la finalità dell'atto. In tal senso, l'art. 175 Cp entra in gioco nel caso in cui il soggetto attivo agisca con un fine distinto rispetto a quello di ottenere una confessione, un'informazione o di punire la vittima o per qualsiasi altra ragione discriminatoria (Portilla, 2008, p. 151).

Nonostante l'ordinamento giuridico spagnolo abbia introdotto il reato di tortura già nel 1995<sup>14</sup>, non vi è chiarezza rispetto al numero di sentenze di condanna per tortura emanate nei confronti di membri del personale penitenziario, né in Spagna, né tanto meno in Catalunya. Tra i fattori che possono contribuire a spiegare tale opacità si ravvedono elementi tipicamente caratterizzanti la tortura, tra cui figurano principalmente la difficoltà di reperire prove specialmente in ambito penitenziario e il

timore delle vittime di subire rappresaglie in caso di denuncia. Al contempo, un'ulteriore ragione in grado di contribuire a spiegare l'opacità propria del contesto spagnolo e catalano, potrebbe individuarsi nella diffusa mancanza di cultura giuridica relativa alle violazioni di diritti umani da parte degli operatori del diritto in tale contesto, in particolar modo avvocati e magistrati.

Di seguito, si riportano solo alcune sentenze di condanna penali emesse nei confronti degli agenti penitenziari operanti nel sistema penitenziario catalano, non essendo quello in questione un elenco esaustivo: una sentenza di condanna emessa dalla Corte di Cassazione<sup>15</sup> (sent. 10 marzo 2015, n. 1394) per il reato di trattamento inumano previsto dall'art. 174 Cp nei confronti di 11 agenti e, inoltre, per il reato di lesioni previsto dall'art. 617 Cp nei confronti di 10 agenti dell'istituto

<sup>14</sup> Parlare di tortura nello Stato spagnolo è, per certi versi, un vero e proprio tabù. Il 28 novembre 2018 il Professor Iñaki Rivera, Direttore dell'*Observatori del sistema penal i els drets humans* dell'*Universitat de Barcelona* (Ospdh), partecipò ad un programma televisivo insieme alla sorella di una detenuta deceduta pochi mesi prima nella sezione di isolamento dell'istituto penitenziario di Brians 1. Secondo la versione proposta dall'Amministrazione penitenziaria si trattò di un suicidio, mentre la famiglia della vittima sostiene che vi sia stato un concorso di colpa dell'Amministrazione penitenziaria nella morte della ragazza, la quale presentava problemi di natura psichica, incompatibili con una vita in isolamento. Il Professor Rivera affermò pubblicamente che nelle carceri catalane la tortura esiste, argomentando la propria affermazione con informazioni tratte dai rapporti di varie organizzazioni della società civile catalana (in particolare del Sirecovi e della *Coordinadora para la prevención y la denuncia de la tortura*) e del Comitato per la prevenzione della tortura (C.P.T.). A tale affermazione fecero seguito quattro denunce per diffamazione a mezzo stampa presentate da quattro diversi sindacati di agenti penitenziari. Il 24 luglio 2020 il procedimento penale contro il professor Iñaki Rivera è stato archiviato.

<sup>15</sup> In spagnolo *Tribunal supremo*.

penitenziario di QuatreCamins<sup>16</sup>; un'ulteriore sentenza di condanna emessa sempre dalla Suprema Corte (sent. 19 febbraio 279/200) per il reato di lesioni sanzionato dall'art. 617 Cp nei confronti di un agente del carcere Brians 1 e, infine, una condanna di due agenti del carcere di Brians 2 in primo grado per il reato di *maltrato de obra* sanzionato dall'art. 147.3 Cp<sup>17</sup> (sentenza del Tribunale di Martorell 7 agosto 2017, n. 58).

Per quanto riguarda l'ambito europeo, la Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU) ha condannato undici volte lo Stato spagnolo per aver violato l'art. 3 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo (CEDU). Nella quasi totalità di queste sentenze la Spagna è stata condannata per aver violato il divieto assoluto di porre in essere comportamenti integranti il reato di tortura, oltre che di pene o trattamenti inumani o degradanti, nella loro accezione

processuale, ovvero per non aver svolto indagini accurate in merito alle denunce di tortura<sup>18</sup>. In ben cinque dei suddetti casi, curiosamente, il giudice istruttore dell'*Audiencia nacional* – Tribunale Speciale, tuttora operativo in Spagna – che non autorizzò le indagini, fu proprio l'attuale Ministro dell'Interno, Fernando Grande Marlaska (Forero, 2019, p. 11). Invece, nel *Caso PortuJuanenea e SarasolaYarzabal c. Spagna*, del 13 febbraio 2018, la Corte EDU ha condannato la Spagna per violazione dell'art. 3 CEDU anche nella sua accezione materiale, riconoscendo quindi che i trattamenti inumani e degradanti sono stati effettivamente posti in essere.

Nonostante l'esiguità di sentenze di condanna sia in ambito nazionale che europeo per tortura o trattamenti inumani e degradanti commesse dal personale penitenziario dello Stato spagnolo, e la

<sup>16</sup> Si tratta senza dubbio di una sentenza storica. I fatti giudicati risalgono al 30 aprile 2004, quando scoppiò una violenta rivolta nel carcere di QuatreCamins, durante la quale venne gravemente ferito il vicedirettore dell'area trattamentale. Quel giorno, decine di agenti penitenziari che non erano in servizio, entrarono comunque all'interno del carcere dove crearono una specie di corridoio umano attraverso il quale obbligarono a passare i detenuti considerati responsabili della rivolta. Questi vennero violentemente picchiati, ricevettero insulti e vessazioni di ogni tipo. Tutti vennero anche visitati dal responsabile medico della prigione, il quale utilizzò ripetutamente il manganello durante l'esame medico. L'Ospdh raccolse la testimonianza dei detenuti torturati e la rese pubblica; da quel momento cominciò la campagna di discredito elaborata da alcuni rappresentanti dei sindacati penitenziari nei confronti dei membri dell'Ospdh e soprattutto del suo direttore (Forero, 2019, p. 13).

<sup>17</sup> La condotta tipificata dalla norma consiste nel colpire o maltrattare senza causare lesioni fisiche. La pena prevista è una pena pecuniaria che in caso di mancato pagamento viene convertita nella pena della reclusione da uno a due mesi.

<sup>18</sup> *Caso Martínez Sala ed altri c. Spagna*, 2 novembre 2004; *Caso Iribarren Pinillos c. Spagna*, 8 aprile 2009; *Caso San Argimiro Isasa c. Spagna*, 28 settembre 2010; *Caso Beristain Ukar c. Spagna*, 8 marzo 2011; *Caso B. S. c. Spagna*, 24 luglio 2012; *Caso Otamendi Eiguren c. Spagna*, 16 ottobre 2012; *Caso Etxebarria Caballero c. Spagna*, 07 luglio 2014; *Caso Ataum Rojo c. Spagna*, 7 ottobre 2014; *Caso Arratibel Garciandia c. Spagna*, 5 maggio 2015; *Caso Beortegui Martínez c. Spagna*, 31 maggio 2016.



conseguente maggiore invisibilità che caratterizza il suddetto fenomeno, la sua esistenza non può essere negata. Nel presente contributo, si è optato per concentrarsi sul fenomeno della violenza istituzionale negli istituti di pena catalani, preferendo l'utilizzo dell'espressione "violenza istituzionale", rimandando quest'ultima ad un concetto più ampio, la cui affermazione non dipende dal riconoscimento in sede giudiziale.

La fenomenologia della tortura è comunque strettamente connessa al concetto di violenza. John Galtung teorizzò l'esistenza di diverse tipologie di violenza: una violenza diretta, fisica o verbale, che produce effetti visibili e che si esplica in un solo avvenimento; una violenza strutturale, che si verificherebbe quando l'istituzione impedisce agli individui o ai gruppi di sviluppare il rispettivo potenziale, ed infine una violenza di tipo culturale, costituita dalle retoriche legittimanti la violenza strutturale (Galtung, 1969, p. 174). Insomma, la violenza strutturale è per Galtung il prodotto dell'ingiustizia sociale. Le potenzialità repressive volte a soddisfare le proprie necessità identificate da Galtung si configurano nel pensiero di Baratta come diritti umani (Baratta, 1990).

Altrettanto interessante è la categorizzazione della violenza istituzionale proposta da Ruggiero. Si tratta di una violenza di tipo politico. La violenza politica, infatti, si declina in violenza autorizzata e

non autorizzata (ovvero quella rivolta contro l'autorità). Per l'autore:

«la violenza perpetrata dall'autorità [...] consiste in violenza innovativa, legiferante, e può essere fondativa, quanto per esempio stabilisce nuovi sistemi e designa nuove autorità. Ma può anche presentarsi come violenza di pura conservazione, quando protegge la stabilità dei sistemi e rafforza l'autorità costituita (Ruggiero, 2006, p. V)».

Partendo dalla premessa fondante degli studi di sociologia del diritto, per cui esiste una distanza insanabile tra quella che Pavarini definiva *law in the books* e *law in the facts* (1998), la mancata affermazione sul piano formale delle gravi violazioni di diritti umani che si producono nel contesto penitenziario catalano, non implica necessariamente la mancata violazione di tali diritti sul piano materiale della prassi. Nel paragrafo seguente verranno illustrate le principali violazioni dei diritti sofferte dalla popolazione detenuta in Catalunya.

#### **4. Il Sirecovi e le principali manifestazioni della violenza istituzionale presso le carceri catalane**

Con l'obiettivo di porre rimedio all'opacità che caratterizza il contesto

penitenziario catalano, nel 2016 i ricercatori dell'Ospdh<sup>19</sup> crearono il Sirecovi. Si tratta di un sistema di documentazione e di comunicazione della violenza istituzionale che mira a formulare raccomandazioni dirette agli attori politici con l'obiettivo di promuovere riforme sulla base di informazioni affidabili e debitamente sistematizzate, a rendere visibile la violenza istituzionale e a fornire supporto alle vittime di tale violenza in ambito penitenziario<sup>20</sup>. Il Sirecovi si compone di una serie di strumenti differenziati che insieme permettono di monitorare la violenza istituzionale nel contesto di privazione della libertà in ambito catalano, di comunicare i casi di violenza istituzionale ad organizzazioni ed istituzioni competenti in materia e, infine, di visualizzare in una mappa<sup>21</sup> i casi registrati nel database del Sirecovi, il tutto nel rispetto della privacy delle vittime che devono firmare un consenso informato affinché il Sirecovi possa essere attivato.

Il Sirecovi si attiva nel momento in cui riceve la comunicazione di un presunto maltrattamento o di una presunta tortura

avvenuti presso un istituto penitenziario catalano. Nella maggioranza dei casi la comunicazione avviene tramite lettera, in quanto, come è risaputo, la corrispondenza epistolare continua ad essere fondamentale affinché le persone private della libertà possano relazionarsi con il mondo esterno o tramite contatto telefonico. Possono contattare il Sirecovi mediante la compilazione di un *form online* anche i familiari, gli amici o i legali della persona detenuta. Una volta ricevuta la segnalazione i ricercatori del Sirecovi solitamente richiedono all'Amministrazione penitenziaria catalana la possibilità di visitare la persona interessata<sup>22</sup>. Le visite vengono realizzate quasi sempre da due membri del Sirecovi, senza limiti di tempo e si svolgono in una sala destinata ai colloqui familiari oppure tramite vetro (a discrezione della direzione di ciascun istituto).

In base alla gravità del caso e alle caratteristiche specifiche dello stesso, verrà attivato il sistema di allerta, in forza del quale la situazione riferita dalla persona detenuta verrà comunicata alle istituzioni competenti,

---

<sup>19</sup> Cfr. <https://www.ub.edu/portal/web/observatori-sistema-penal> (consultato il 24.05.24).

<sup>20</sup> Per il Sirecovi la violenza istituzionale in ambito penitenziario si definisce nei seguenti termini: “azione o omissione compiuta dall'amministrazione o dai suoi membri, che comporta la violazione dei diritti e delle garanzie delle persone detenute. Comprende vari tipi di violazioni dei diritti, come l'aggressione o la mancanza di assistenza sanitaria”. Traduzione mia. Si veda <https://sirecovi.ub.edu/index.html#video> (consultato il 24.05.24).

<sup>21</sup> La mappa è consultabile al seguente *link*: [https://sirecovi.ub.edu/mapa\\_es.html#mapa](https://sirecovi.ub.edu/mapa_es.html#mapa) (consultato il 24.05.24).

<sup>22</sup> Durante il 2023 il Sirecovi ha ricevuto 95 richieste di supporto da parte di persone private della libertà all'interno delle carceri catalane. I colloqui effettuati con persone reclusi in Catalunya sono stati 73. Si tratta di dati in fase di elaborazione in quanto l'*Annual report* concernente le attività svolte dal Sirecovi nel 2023 non è ancora stato pubblicato.

principalmente: alla direzione dell'istituto penitenziario, al direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria catalana e al *Síndic de Greuges*, ovvero l'Ombudsman e *National preventive mechanism against torture* (Npm) catalano. In alcune occasioni il caso potrà essere comunicato anche alla Commissione giustizia del Parlamento catalano, al *Defensor del Pueblo* (l'Npm spagnolo) e molto spesso anche al servizio di orientazione giuridico penitenziaria istituito dall'ordine degli avvocati catalano. Nei casi più gravi la comunicazione viene inviata anche al Comitato europeo per la prevenzione della tortura (C.P.T.), al Relatore per la Prevenzione della Tortura delle Nazioni Unite, al Sottocomitato per la prevenzione della tortura delle Nazioni Unite (S.P.T.) e all'Organizzazione mondiale per la prevenzione della tortura (OMCT). L'obiettivo del sistema di allerta consiste nell'esercitare pressione affinché le istituzioni competenti attivino prontamente misure di protezione per la vittima<sup>23</sup>, come

ad esempio il trasferimento in un altro istituto penitenziario, la disposizione di una visita medica, la consegna dei referti medici oppure l'apertura di un'indagine di carattere amministrativo o penale<sup>24</sup>.

Dall'attività di monitoraggio svolta in questi anni dal Sirecovi è emerso con chiarezza come lo spazio penitenziario in cui si registra una intensificazione della violenza istituzionale carceraria sia la sezione di isolamento (DERT)<sup>25</sup>. Presso il DERT vengono eseguiti tutti i provvedimenti di isolamento, ovvero l'isolamento disciplinare, l'isolamento di carattere amministrativo conosciuto come regime chiuso corrispondente alla classificazione in primo grado di trattamento, ma anche l'isolamento provvisorio in quanto mezzo coercitivo e i provvedimenti di separazione per ragioni di protezione della persona detenuta. Inoltre, in ogni sezione di isolamento di ciascuna delle carceri catalane si trova una cella dedicata alla contenzione meccanica, una pratica che, al

<sup>23</sup> I casi presi in carico dal Sirecovi durante il 2023 sono stati 71, mentre le comunicazioni di allerta effettuate sono state 55.

<sup>24</sup> È bene chiarire che il Sirecovi non costituisce un meccanismo processuale, né dispone tra i propri membri di avvocati che possano assumere la difesa legale delle presunte vittime.

<sup>25</sup> Chi scrive è stata un membro integrante dello staff del Sirecovi dall'aprile del 2017 al settembre del 2023. In tale periodo ho avuto modo di visitare regolarmente le carceri catalane e di intervistare numerose persone private della libertà. Il materiale etnografico raccolto tra il 2018 ed il 2020 è stato oggetto della mia tesi di dottorato *Genealogía, legalidad y realidad del aislamiento penitenciario. El caso de Catalunya* (Strozza, 2022). Durante tale periodo ho visitato le carceri catalane in 52 occasioni e durante queste visite ho condotto 235 interviste con persone reclusi, in alcuni casi anche con membri della direzione del carcere e con il personale medico dell'istituto. In circa un terzo dei colloqui, l'interlocutore era un individuo che si trovava, al momento dell'intervista, presso la sezione di isolamento. I frammenti di testimonianza dei detenuti proposte in questo paragrafo dedicato all'isolamento sono frutto di interviste svolte all'interno dell'attività del Sirecovi e che al contempo formano parte del materiale etnografico della mia tesi di dottorato. La numerazione delle interviste è quella utilizzata all'interno di quest'ultima.

contrario di quanto avviene nel contesto italiano e come vedremo nei prossimi paragrafi, continua ad essere ampiamente utilizzata nelle carceri catalane, al punto che il C.P.T. in merito ha affermato che “la misura della contenzione meccanica potrebbe, in molti casi, equivalere a un trattamento inumano o degradante”<sup>26</sup>.

#### 4.1. L'isolamento

L'Amministrazione penitenziaria catalana continua a sostenere con fermezza che il regime chiuso, derivante dalla classificazione nel primo grado di trattamento, deve essere inteso come la traduzione materiale di un'opzione terapeutica, rifiutando che questo regime implichi condizioni di vita di sostanziale isolamento, sebbene dalle testimonianze dei

detenuti raccolte dal Sirecovi si evinca pressoché il contrario.

In seguito alla costituzione *ad hoc* di un Gruppo di lavoro riguardo i DERT delle carceri catalane presso il Parlamento catalano nel 2017<sup>27</sup>, l'Amministrazione penitenziaria catalana approvò una nuova Circolare (la 2/2017) con l'obiettivo di modernizzare la regolamentazione precedente del DERT ed in particolare del regime chiuso, risalente al 2001<sup>28</sup>. Per quanto riguarda i detenuti considerati “estremamente pericolosi” (art. 93 Regolamento penitenziario<sup>29</sup>), la suddetta Circolare prevede che possano trascorrere sei ore al giorno fuori dalla cella, comprensive di ora d'aria, svolgimento di attività trattamentali e permanenza presso gli spazi comuni. Mentre per i detenuti incapaci di adattarsi al regime ordinario (art. 94 Regolamento penitenziario<sup>30</sup>), sono previste

<sup>26</sup> (CPT/Inf (2017) 34).

<sup>27</sup> La costituzione del Gruppo di lavoro venne promossa a seguito del suicidio presso il DERT dell'istituto penitenziario di Brians 1 in data 11 aprile del 2015, di una detenuta, conosciuta come Raquel. Raquel, dopo quasi nove mesi trascorsi in una cella di isolamento, durante i quali venne sottoposta svariate volte al mezzo coercitivo dell'immobilizzazione meccanica e avendo manifestato in varie occasioni tendenze suicide, venne trovata morta nella sua cella. Quella di Raquel non è l'unica morte verificatasi in una sezione di isolamento nelle carceri catalane. Secondo i dati pubblicati dal Ministero di Giustizia catalano tra il 2008 e il 2018, un suicidio su quattro è avvenuto nel DERT; la presenza dei suicidi in questi spazi è di undici volte superiore rispetto a quella delle sezioni normali. Cfr. <https://directa.cat/la-generalitat-no-va-activar-cap-protocol-per-prevenir-el-suicidi-duna-interna-de-brians-i-tot-i-que-va-manifestar-que-es-voia-llevar-la-vida/> (consultato il 27.05.24).

Secondo dati più recenti, invece, i suicidi totali avvenuti nelle carceri catalane nel 2019 sono stati 7; nel 2020 e 2021 11; nel 2022 13, nel 2023 6, e sempre 6 sono quelli avvenuti nei primi quattro mesi del 2024. [https://justicia.gencat.cat/ca/departament/Estadistiques/serveis\\_penitenciaris/descriptors-estadistics/#](https://justicia.gencat.cat/ca/departament/Estadistiques/serveis_penitenciaris/descriptors-estadistics/#) (consultato il 23.05.24).

<sup>28</sup> Cfr. Circolare 5/2001.

<sup>29</sup> L'art. 93 Rp dispone che “ai detenuti devono essere concesse almeno tre ore al giorno per uscire in cortile. Questo numero può essere esteso fino a tre ore per attività programmate”. Traduzione mia.

<sup>30</sup> L'art. 94 Rp dispone che “i detenuti hanno a disposizione almeno quattro ore al giorno di vita in comune. Questo orario può essere aumentato fino a tre ore per attività precedentemente programmate”. Traduzione mia.

fino ad un massimo di sette ore fuori dalla cella.

Contrariamente a quanto disposto dalla Circolare, un detenuto (affetto, peraltro, da disturbo bipolare) durante l'intervista, raccontò che si trovava nella sezione di isolamento, classificato in primo grado, in quanto ritenuto "estremamente pericoloso", da circa cinque mesi. Usciva in cortile solo tre ore al giorno e riceveva solo una volta alla settimana per circa mezz'ora la visita dell'istruttore di educazione fisica. Questi trenta minuti erano inclusi nell'ora d'aria. Classificato in primo grado, ha visto una volta l'assistente sociale, una volta lo psicologo e una volta l'insegnante. Non ha avuto contatti con nessun altro detenuto. La finestra della sua cella era dotata di sbarre e una lastra di metallo saldata con piccoli riquadri che gli permettevano a malapena di vedere la luce. Qualche giorno prima dell'intervista chiese un giornale e gliene fu dato uno datato l'anno precedente (detenuto intervistato n° 38).

Un altro detenuto ha riferito di aver trascorso tre settimane in una cella del DERT in un'ala dove era l'unico detenuto, poiché considerato "estremamente pericoloso". La sua giornata consisteva in ventun ore in cella e tre ore in cortile in

completa solitudine. Il recluso, durante l'intervista, ha affermato che la vita in isolamento è dannosa e pericolosa per la sua salute (detenuto intervistato n° 4).

Per quanto riguarda il contenuto dell'attività trattamentale prevista per i detenuti classificati nel primo grado di trattamento, la Circolare purtroppo non fornisce molti dettagli, limitandosi a citare la formazione, il lavoro e lo sport. Vale la pena notare che quasi in nessun caso le persone intervistate hanno riferito di aver partecipato a programmi di trattamento specifici volti ad affrontare le criticità che hanno portato alla loro classificazione in primo grado, che in molti casi diventa un'opzione a lungo termine. In alcune occasioni, i detenuti intervistati che si trovavano in regime chiuso hanno riferito di trascorrere gran parte del tempo in cella e di passare il tempo restante in cortile o presso la sala ricreativa, bevendo caffè, guardando la televisione o non facendo nulla. Sebbene vadano evidenziate le modifiche apportate *in meius* dalla Circolare 2/2017<sup>31</sup>, se all'aumento del numero di ore fuori cella non corrisponde l'apporto di un contenuto positivo e propositivo alle attività svolte durante tali ore, le modifiche che teoricamente avrebbero dovuto apportare un

---

<sup>31</sup> Oltre all'aumento del numero di ore fuori dalla cella, è da apprezzare anche la riduzione del termine per la revisione delle modalità di vita, che con la Circolare 2/2017 è ora di quarantacinque giorni, mentre il termine per la revisione del grado è di tre mesi, nonostante l'art. 65 Legge sull'ordinamento penitenziario, che disciplina il procedimento classificatorio, stabilisca un termine di sei mesi.

cambiamento positivo finiscono per essere snaturate.

Un altro aspetto che merita una menzione specifica è la durata della classificazione nel primo grado di trattamento. La durata indeterminata dell'isolamento amplifica notevolmente la situazione di vulnerabilità in cui si trovano le persone detenute classificate in primo grado. Come si è potuto osservare nel corso della ricerca empirica, un gran numero di detenuti classificati in primo grado sono “inquilini abituali” del DERT. In altre parole, molte delle persone in regime chiuso vivono in condizioni di isolamento da molti mesi, o addirittura da anni. La lunga permanenza in regime di isolamento porta, inevitabilmente, a un graduale peggioramento della condizione della persona, soprattutto dal punto di vista della salute mentale, poiché, com'è noto, l'isolamento prolungato può avere effetti molto dannosi su chi lo subisce. Lo stesso è stato confermato da alcuni operatori penitenziari, e persino dalla maggior parte dei direttori delle carceri catalane intervistati, i quali hanno riconosciuto la permanenza eccessiva in isolamento di un numero consistente di detenuti, però, al contempo, hanno ammesso di “non sapere cos'altro fare con loro”.

Nel DERT vi sono anche i detenuti che debbono scontare una sanzione di isolamento; il regime di vita in questo caso prevede la reclusione in cella per ventidue ore al giorno e l'uscita in cortile in solitario per due ore. È prevista la sospensione di qualsiasi attività e di qualsiasi relazione sia con gli altri detenuti che con gli operatori penitenziari. La durata della sanzione di isolamento è di quindici giorni, prorogabili a quarantadue nel caso in cui la persona detenuta abbia commesso più infrazioni disciplinari contestualmente al medesimo episodio. Si tratta di una violazione palese degli standard internazionali ed in particolare della regola n°44 delle *Mandela rules*. L'isolamento disciplinare implica, pertanto, un regime di vita simile a quello conseguente all'applicazione del regime chiuso, sebbene la narrazione istituzionale continui a negarlo<sup>32</sup>.

Dalle interviste realizzate emerge chiaramente che il DERT è attualmente il luogo in cui si concentra la maggior parte dei conflitti che sorgono nelle carceri catalane. Di norma, a qualsiasi tipo di turbamento dell'ordine in sezione, segue il trasferimento al DERT. Nello specifico, davanti ad un'alterazione dell'ordine, gli agenti penitenziari procedono ad immobilizzare ed ammanettare il recluso per poi condurlo al DERT<sup>33</sup>, dove spesso avverrà l'applicazione

---

<sup>32</sup> Condizioni materiali di vita sostanzialmente identiche sono previste anche per coloro che sollecitano l'applicazione dell'isolamento come misura di protezione (in virtù del reato commesso, oppure dell'orientamento sessuale, o dei debiti sviluppati con altri detenuti, ad esempio).

<sup>33</sup> Va tenuto presente che l'ingresso al DERT è sempre subordinato a perquisizioni, spesso con nudo integrale.



del mezzo coercitivo dell'isolamento provvisorio o della contenzione meccanica.

La concentrazione del conflitto nel DERT determina un clima di tensione all'interno del reparto esasperando la già difficile relazione esistente tra detenuti ed agenti di custodia. D'altra parte, va riconosciuto che le situazioni che gli agenti penitenziari si trovano ad affrontare non sono facili da contenere e gestire, per cui il trasferimento del soggetto nel reparto presumibilmente più "sicuro" dell'intero istituto viene talvolta presentato come l'unica soluzione per sanare il conflitto, o addirittura come l'unica misura per ripristinare l'ordine e porre fine all'episodio che ha minato la convivenza. Tuttavia, questa convinzione si rivela piuttosto illusoria, nel senso che il beneficio derivante dal trasferimento al reparto speciale e dalla conseguente imposizione dell'isolamento è temporaneo e, in molti casi, può addirittura causare ulteriori tensioni e inasprire il conflitto<sup>34</sup>. Infatti, l'applicazione di misure che comportano una restrizione delle condizioni di vita dei detenuti, considerate eccessive da questi ultimi, spesso funge da miccia per ulteriori episodi che saranno successivamente classificati come infrazioni disciplinari. In altre parole, l'arrivo al DERT, di norma, comporta un cambiamento nel

rapporto tra detenuti e personale, che potrebbe cristallizzarsi in una relazione antagonista e di contrapposizione. A tale proposito, alcuni intervistati hanno riferito che, una volta arrivati al DERT per un episodio specifico, sono stati successivamente sottoposti a sanzioni disciplinari o a regressioni di grado per fatti avvenuti nel DERT. Questa dinamica ha portato ad una permanenza prolungata in isolamento, la quale è associata al processo di etichettamento del detenuto come "pericoloso".

Dai colloqui realizzati emerge che la produzione di alterazioni dell'ordine nel DERT non è infrequente, anzi, si potrebbe dire che è abbastanza comune. Il clima di tensione, l'inasprimento delle misure di sicurezza che caratterizzano il reparto, la permanenza per la maggior parte del tempo in una cella individuale in completa solitudine, l'estrema riduzione dei contatti tra i detenuti e la sfiducia reciproca che si instaura nel rapporto detenuto-agente sono fattori che aumentano la conflittualità e, di conseguenza, la probabilità di commettere infrazioni disciplinari<sup>35</sup>. Si potrebbe convenire, quindi, che il DERT, in certe circostanze, invece di configurarsi come lo spazio carcerario più sicuro, immune dal confronto, finisca per incoraggiare la

<sup>34</sup> Della stessa opinione per quanto riguarda il trasferimento presso le *Supermax* statunitensi Mears&Reisig, 2006.

<sup>35</sup> Secondo Colvin (1992) e Haney & Lynch (1997), l'isolamento è un fattore centrale nella produzione di eventi violenti intramurari.

produzione proprio di quelle pratiche che dovrebbe contenere.

Come accennato in precedenza, è ampiamente riconosciuto dalla letteratura medica come l'isolamento provochi effetti estremamente dannosi dal punto di vista psicologico, sociale e fisico nella persona detenuta<sup>36</sup>. Durante un'intervista un detenuto ha raccontato che, mentre si trovava nel DERT per scontare una sanzione disciplinare di isolamento, al ventesimo giorno ha iniziato a sentire voci e ad avere allucinazioni (detenuto intervistato n° 44); un altro, per disperazione, ha iniziato a provocarsi dei tagli e a presentare ideazioni suicide (detenuto intervistato n° 16); un altro recluso ha dichiarato di aver notato un forte aumento del livello di ansia dopo aver sperimentato l'isolamento (detenuto intervistato n° 32). La normativa catalana sembra tener implicitamente conto della possibilità che l'isolamento possa influire negativamente sulla salute mentale dei detenuti; pertanto, prevede che prima di iniziare l'esecuzione di una sanzione di isolamento o di applicare il mezzo coercitivo dell'isolamento provvisorio, un medico debba verificare che il detenuto sia idoneo a sopportare l'isolamento. Sebbene ciò rappresenti una fonte di garanzia per la salvaguardia della salute dei detenuti, allo

stesso tempo, gravare il medico della responsabilità di avere l'ultima parola sull'imposizione di un regime di isolamento, sapendo che potrebbe potenzialmente causare danni al paziente, appare una decisione discutibile<sup>37</sup>. Shalev (2014, p. 69), opportunamente, si domanda: se l'isolamento è sicuro, perché i medici devono verificare se qualcuno può sopportarlo?

Dalla ricerca empirica svolta, pare emergere che il rischio di subire maltrattamenti presso il DERT sia più elevato rispetto a quello verso cui il detenuto incorrerebbe trovandosi presso una sezione di regime ordinario. La motivazione risiede nel fatto che l'isolamento genera opacità, invisibilità e, di conseguenza, arbitrarietà. L'opacità del DERT, in quanto spazio separato dal resto dove si intensificano il controllo e la sorveglianza, può portare ad un sentimento di impunità tra gli agenti di custodia, che a volte va di pari passo con la mancanza di empatia verso il profilo delle persone alloggiate nel DERT. Questa situazione potrebbe essere una delle possibili interpretazioni delle ragioni per cui nel DERT si registra un aumento degli episodi di violenza istituzionale rispetto a quanto avviene nelle sezioni comuni. Vale anche la pena menzionare il sentimento di paura riferito dai detenuti durante le interviste, la

---

<sup>36</sup> Sul punto si rinvia ad *Antigone & Physicians for Human Rights Israel*, 2023; Shalev, 2014; Toch, 1992; Lobel & Smith, 2019.

<sup>37</sup> Cfr. Regola penitenziaria europea n° 43 e *Mandela rules* n° 46.



sensazione di sovraesposizione al potere istituzionale, e il conseguente stato di vulnerabilità che caratterizza la vita presso una sezione di isolamento.

Dalle testimonianze si evince che la violenza istituzionale in isolamento assume forme e modelli peculiari. Tra i tipi di abusi maggiormente denunciati dai detenuti, risultano: frequenti cambi di cella (spesso in pessime condizioni), la mancata consegna dei propri effetti personali, le perquisizioni di routine, le aggressioni verbali, episodi di coercizione ed umiliazione, l'applicazione abusiva del mezzo coercitivo della contenzione meccanica e, soprattutto, aggressioni fisiche da parte degli agenti di custodia. La maggior parte dei detenuti intervistati, ha ammesso non aver denunciato gli abusi subiti a causa dell'estrema difficoltà nel reperire le prove (come video delle camere a circuito chiuso e referti medici) e dal timore di subire rappresaglie.

Il dato probabilmente più preoccupante inerente al fenomeno dell'isolamento in Catalunya è rappresentato dalla presenza significativa presso le sezioni di isolamento di persone con patologie mentali e/o con disabilità mentale. Molti dei detenuti intervistati presentavano una doppia diagnosi, mentre altri erano affetti da patologie gravi, come la schizofrenia o il disturbo bipolare. Ciò nonostante, alcuni tra i detenuti con un alto grado di deterioramento psichico hanno riferito di

non ricevere le cure psichiatriche idonee, nonostante le ripetute richieste in tal senso (detenuto n° 2 e 37).

La sensazione di abbandono vissuta dai detenuti che presentano un profilo di tipo psichiatrico finisce spesso per generare in loro un sentimento di disperazione, che in alcune occasioni sfocia in situazioni di crisi, che vengono solitamente affrontate da parte dell'istituzione con l'applicazione dell'immobilizzazione meccanica o con l'imposizione di sanzioni disciplinari, prolungando in tal modo la permanenza in isolamento. Tali situazioni di crisi spesso sono accompagnate da episodi di autolesionismo, come dare fuoco alla cella, ingerire lamette, pile o altri oggetti, nonché dalla produzione di tagli su determinate parti del corpo, o addirittura da tentativi di suicidio. Ai fini di comprendere la drammaticità della situazione in esame, di seguito si propongono altri estratti di intervista.

Il detenuto intervistato n°28 mi spiegò di trovarsi in regime chiuso solo da pochi mesi. Aggiunse che non usciva quasi mai dalla cella. Durante il colloquio era molto turbato, si trovava in uno stato delirante. Dal suo racconto si può dedurre che sembrava essere affetto da un disturbo derivante dall'abuso di cocaina. Raccontò che nel 2017, durante il suo precedente ingresso in carcere, gli venne inserito un microchip nel cervello grazie al quale i giudici erano in grado di catturare le sue immagini

mentali e di visualizzarle attraverso un computer. Secondo il recluso, il microchip gli stava provocando “luci negli occhi”, ronzii nelle orecchie e crampi in tutto il corpo. Aggiunse che attraverso i *walkie talkie*, gli agenti del DERT catturavano i suoi pensieri, provocandogli delle scosse elettriche nel cervello.

Il detenuto intervistato n°19, invece, era affetto da schizofrenia paranoide. In seguito ad una colluttazione con un altro recluso, venne punito con dieci giorni di isolamento. Una volta trasferito nel DERT, riferì che nessuno gli spiegò come funzionavano le cose in quella sezione, ad esempio come richiedere la visita del medico o l'ora d'aria. A causa dei farmaci che assumeva, si svegliava spesso molto assonnato e al mattino gli era difficile capire cosa stesse succedendo. Riferì che per tale ragione, durante i primi tre giorni in isolamento, non uscì mai dalla cella e che al quarto giorno iniziò ad avere delle allucinazioni. Al quinto giorno si provocò dei tagli con un ciondolo a forma di croce che aveva, finché, in preda alla disperazione, si diede fuoco. Riferisce di essere svenuto a causa del fumo e di essersi risvegliato in ospedale con varie ustioni. Al momento dell'intervista aveva ancora le orecchie bendate. Il recluso è stato condannato a pagare 4427 euro per i danni causati dall'incendio alle strutture del centro.

Alla luce di ciò, è verosimile affermare che nelle carceri catalane contemporanee il

DERT si configura come una specie di “deposito” (Sozzo, 2009; Irwin, 2005) per i soggetti affetti da patologie e disabilità mentali, di cui l'Amministrazione penitenziaria fa fatica a prendersi carico.

#### 4.2. La contenzione meccanica

La peculiarità dell'esperienza spagnola e catalana circa la pratica della contenzione meccanica riguarda innanzitutto il fatto che continua ad essere applicata in ambito carcerario, rappresentando un'anomalia nel panorama carcerario europeo. Un'altra peculiarità riguarda la declinazione sia teorica che pratica dell'immobilizzazione, la quale si articola in due tipologie; esiste, di fatti, sia la contenzione meccanica sanitaria che quella regimentale. Se la prima dovrebbe essere applicata in un ambiente medico (come l'infermeria dell'istituto), da un medico o dallo psichiatra e per ragioni di tipo medico-psichiatrico, la seconda viene applicata dagli agenti penitenziari in una cella *ad hoc* del DERT per motivi legati al mantenimento dell'ordine e della sicurezza dell'istituto.

Sebbene l'articolo 45 della Legge sull'ordinamento penitenziario dedicato ai mezzi coercitivi non definisca quali siano i mezzi coercitivi legalmente previsti, ma si limiti ad enunciare i presupposti applicativi generici dei mezzi coercitivi – per evitare tentativi di evasione, atti violenti dei detenuti che possano produrre danni a cose o persone

e, inoltre, può essere applicata anche nel caso in cui la persona detenuta opponga resistenza attiva o passiva agli ordini del personale penitenziario – il Regolamento penitenziario (art. 72) a cui è delegato l'elenco dei mezzi coercitivi, non menziona espressamente la contenzione meccanica. La norma cita solamente le manette, l'uso della forza, l'isolamento provvisorio, l'utilizzo di spray urticanti<sup>38</sup> e il manganello. Tutta la regolamentazione in materia di immobilizzazione meccanica è perciò di natura amministrativa, affidata a circolari e istruzioni<sup>39</sup>.

Attraverso la pratica della contenzione è possibile cogliere la tensione esistente tra i processi informali e le definizioni formali del diritto. Sebbene dal punto di vista formale, sembrerebbe esistere una differenza netta tra immobilizzazione con fini regimentali e immobilizzazione con finalità di tipo psichiatrico, a cui corrispondono protocolli estremamente dettagliati, nella pratica, questa differenziazione giuridico-teorica viene completamente superata, esistendo, di fatto, una confusione totale tra le due tipologie. Allo stesso modo, sebbene istruzioni e

circolari sottolineino come l'immobilizzazione debba essere sempre applicata come *extrema ratio* e durare il tempo minimo imprescindibile ai fini di ripristinare una situazione di normalità, nella pratica ciò non accade sempre.

Tra il 2017 e il 2022, nelle carceri catalane sono state applicate un totale di 4.518 misure di contenzione meccanica. Il numero di contenzioni applicate nel 2022 è 1,67 volte superiore a quello registrato cinque anni prima. Mentre nel 2017 sono state applicate 6,68 contenzioni meccaniche ogni 100 detenuti, nel 2022 ne sono state applicate 12,35 ogni 100 detenuti, cioè quasi il doppio in proporzione alla popolazione carceraria (Ospdh, 2024, pp. 104-112). Tra il 2017 ed il 2022, sono aumentate soprattutto le contenzioni meccaniche di natura regimentale: da 366 nel 2017 a 631 nel 2022, con un aumento del 72,4%. Il numero di contenzioni sanitarie è passato da 210 nel 2017 a 329 nel 2022, con un aumento del 56,6%. Ad essere sottoposte alla pratica della contenzione meccanica sono soprattutto le donne detenute; nel 2022, a fronte di 11,99 contenzioni meccaniche applicate ogni 100 detenuti maschi, ne sono state applicate

---

<sup>38</sup> Questo mezzo coercitivo non viene utilizzato attualmente nelle carceri catalane, nonostante recentemente i sindacati di polizia penitenziaria abbiano più volte reclamato la possibilità di farne uso, al fine di difendersi dalle aggressioni da parte dei detenuti che sembrano essere in costante aumento. In un primo momento sembrava che dal Dipartimento di giustizia catalano fosse arrivato il parere favorevole, ma a fine 2023 è stato deciso di non autorizzare l'utilizzo di questo mezzo coercitivo nel sistema penitenziario catalano. Si veda [https://www.elnacional.cat/es/sociedad/justicia-no-autorizara-uso-aerosoles-proteccion-centros-penitenciarios\\_1139813\\_102.html](https://www.elnacional.cat/es/sociedad/justicia-no-autorizara-uso-aerosoles-proteccion-centros-penitenciarios_1139813_102.html) (consultato il 24.05.24).

<sup>39</sup> In materia di contenzione meccanica la Circolare attualmente in vigore è la n° 1/2022.

17,64 ogni 100 detenute femmine. Inoltre, tra il 2021 ed il 2022 la maggior parte delle immobilizzazioni rivolte alla popolazione detenuta femminile sono state di tipo sanitario, mentre i detenuti uomini vedono più spesso applicarsi immobilizzazione di natura regimentale. Per quanto riguarda la durata delle contenzioni (sia di natura regimentale che sanitaria), l'intervallo più comune va dai 30 minuti alle 3 ore, seguito dall'intervallo compreso tra le 3 alle 10 ore (*ivi*, pp. 112-116).

Secondo quanto riferito dai direttori delle carceri catalane, il motivo principale per cui si farebbe ricorso all'immobilizzazione regimentale corrisponde alla necessità di placare l'aggressività (in senso generico) della persona detenuta, condizione necessariamente propedeutica alla produzione di condotte violente (in senso altrettanto generico)<sup>40</sup>. Al centro del discorso troviamo quindi l'esigenza prioritaria di preservazione dell'incolumità dei più di fronte ad alcuni soggetti "molto scompensati". La narrazione adottata dai rappresentanti dell'amministrazione in materia di contenzione meccanica si presenta, infatti, come altamente polarizzata:

davanti a una situazione critica che si fatica a controllare, gli scenari plausibili sono solamente due. Da un lato troviamo il detenuto violento, aggressivo, fuori di sé, che se non contenuto è capace di ammazzare qualcuno o di togliersi la vita; dall'altro, l'unica possibilità di soluzione è rappresentata dall'immobilizzazione a letto. Questa dicotomia emerge con chiarezza anche dalla lettura di alcuni rapporti disciplinari in cui vengono indicate le circostanze del fatto che motivano l'imposizione di una sanzione disciplinare. Infatti, spesso, alla contenzione meccanica di tipo regimentale (ma a volte anche di tipo sanitario) segue l'imposizione di una sanzione disciplinare.

Nei casi di applicazione di contenzione meccanica regimentale sono previste l'autorizzazione iniziale e la supervisione nel corso dell'esecuzione della misura da parte del medico, sia poco dopo l'inizio dell'immobilizzazione, sia dopo un certo periodo di tempo, che varia a seconda del sistema penitenziario considerato (spagnolo 4 ore, catalano 2 ore). Sebbene la cultura del personale medico tendenzialmente si situi in una posizione

<sup>40</sup> Durante il 2023 l'Ospdh ha condotto una ricerca finanziata dal fondo Opcat delle Nazioni Unite dal titolo *La contención mecánica en las prisiones del Estado español desde la perspectiva de los derechos humanos*, pubblicata all'inizio del 2024. Si tratta di una ricerca di tipo socio-giuridico che, oltre ad analizzare dati relativi all'applicazione delle immobilizzazioni nei tre sistemi penitenziari coesistenti nello Stato spagnolo, si è basata anche sulle risposte di questionari inviati ai direttori delle tre amministrazioni penitenziarie e anche dei direttori e vice direttori degli istituti penitenziari spagnoli e catalani. In Catalunya, il questionario è stato somministrato a diciotto tra direttori e vicedirettori di istituti penitenziari catalani. Di questi, sedici hanno individuato nell'aggressività del soggetto detenuto la causa principale che motiva il ricorso alla contenzione.

“esterna” rispetto alla logica del penitenziario (Sarzotti, 2007), potremmo dire che quando si parla di immobilizzazione, assistiamo ad una totale sovrapposizione tra il piano interno ed esterno. La diretta conseguenza è che, ancora una volta, il primato delle esigenze disciplinari si riconferma a scapito di quelle trattamentali e addirittura mediche. Inoltre, l'utilizzo ricorrente all'immobilizzazione potrebbe contribuire all'instaurazione di una sorta di *loop* di violenza i cui fattori principali sono proprio l'isolamento, la contenzione e problemi di salute mentale.

Ciononostante, troppo spesso l'immobilizzazione è utilizzata però anche nei confronti di detenuti mentalmente stabili e non considerati pericolosi, che spesso si trovano classificati in secondo grado, ovvero in regime ordinario. A tal proposito, un detenuto durante un'intervista ha riferito che due agenti si sono recati presso la sua cella, dove sembra fosse stato smontato un letto a castello, chiedendogli spiegazioni. Il detenuto rispose che il letto si trovava già così quando lui è arrivato (era stato appena trasferito in quella cella). Il detenuto riferisce che, successivamente, uno dei due agenti lo spinse fuori dalla cella, giù per le scale, schiaffeggiandolo e colpendolo, conducendolo al DERT in una cella di isolamento provvisorio dove, secondo il detenuto, gli agenti hanno continuato ad

aggrederlo fisicamente e verbalmente. Il detenuto sostiene di non aver mai risposto agli insulti, né di aver reagito ai colpi inferti. Mentre si trovava nel DERT, ha chiesto più volte i suoi effetti personali, ma è stato ignorato. Dopo circa un'ora, il detenuto ha riferito di aver cominciato a colpire con forza la porta della cella di isolamento, poiché i funzionari di vigilanza avevano ignorato le sue richieste di acqua e cibo. Riferisce che poco dopo, più di dieci agenti sono entrati nella cella e lo hanno gettato a terra e preso a calci. Riferisce di aver perso i sensi a causa dei colpi e di essersi risvegliato in un'altra cella immobilizzato. Afferma di essere stato sottoposto alla misura della contenzione meccanica regimentale dalle 10:00 alle 21:00 circa. Nonostante avesse chiesto più volte di essere slegato per poter urinare, gli agenti non acconsentirono e finì per urinarsi addosso. Riferisce di essere stato immobilizzato in posizione prona, con le braccia e le gambe distese. Racconta che mentre era legato, il medico voleva somministrargli un calmante per endovena, ma che un'infermiera lo convinse a non farlo (Ospdh, p. 156)<sup>41</sup>.

## 5. Riflessioni conclusive

Alla luce di quanto affrontato fin qui, è possibile rinvenire una linea di continuità rispetto alla logica che pervade la

---

<sup>41</sup> Traduzione mia.

contenzione meccanica e l'isolamento (soprattutto quello di natura amministrativa previsto per i detenuti pericolosi o incapaci di adattarsi all'ambiente carcerario). Siamo di fronte a esemplificazioni del *restraint paradigm* (Cohen, 2006); tutte le forme di isolamento sono di fatti accomunate da una costrizione che è anzitutto (ma non solo) di tipo ambientale. In modo analogo, uno degli elementi principali di significazione della contenzione è la dimensione spaziale, che si traduce nella conduzione presso la sezione di isolamento, ma soprattutto nella totale immobilizzazione del corpo. In tal senso, l'adozione del *restraint paradigm* offre uno spunto per ragionare su come la pena privativa della libertà sia ancora una pena che incide profondamente sul corpo dei detenuti (Pavarini, 1995, Garland 2011, Garcí aBore sEspí & Rivera Beiras, 2016), e che si fa particolarmente evidente all'interno delle carceri catalane, in virtù di quanto esposto in questo contributo. E non potrebbe essere altrimenti, perché è il potere stesso a presentare una dimensione corporea; infatti, le relazioni di potere sono rapporti di forza che si esercitano sui corpi, in conformità a determinati fini tattici e a determinate strategie (Foucault, 1977). Riprendendo una riflessione di Maculan&Sterchele (2022, p. 1513) probabilmente è proprio nel corpo del detenuto che i diversi approcci della cultura del penitenziario trovano una sintesi. L'approccio disciplinare e quello

trattamentale si confondono indissolubilmente nel momento in cui si procede a isolare o a legare il corpo del detenuto, riproducendo, in maniera violenta, l'ambivalenza implicita in ogni pratica penitenziaria: la dichiarazione formale di tutelare i diritti dei detenuti e l'ideale trattamentale che, nella prassi, lasciano il passo alle esigenze di ordine e di governo, convertendosi in uno dei veicoli che più intensamente incarnano la violenza simbolica del penitenziario.

L'ampio utilizzo sia dell'isolamento che della contenzione meccanica permette di avvicinarci alla comprensione delle caratteristiche costitutive del modello penitenziario catalano. Come si è menzionato in precedenza, la popolazione penitenziaria catalana sta cambiando, sia in termini quantitativi che qualitativi; più della metà delle persone detenute in Catalunya è composta da stranieri, molti di loro di origine marocchina e di giovane età. D'altro canto, il disagio psichico è estremamente diffuso e si concentra, non a caso, su quel gruppo di soggetti reclusi che più frequentemente sono destinatari di provvedimenti di isolamento e di immobilizzazioni. Questi vettori di disuguaglianza, in combinazione con le idiosincrasie e le sensibilità personali dei funzionari (o la loro mancanza), influenzano in maniera rilevante il corso delle interazioni tra questi ultimi e le persone detenute (Gariglio, 2016, p. 292). Tali interazioni hanno più o meno probabilità di qualificarsi



come eventi critici – e quindi anche di sfociare in casi di violenza istituzionale – a seconda della situazione particolare dei soggetti coinvolti e della loro posizione. È chiaro che la razza, la classe e anche lo stato di salute mentale influenzano l'opportunità circa l'applicazione della forza da parte degli agenti penitenziari e, di conseguenza, il possibile verificarsi di abusi di potere, maltrattamenti e, ancora, di episodi di violenza istituzionale.

Oltre ad una popolazione carceraria che risente di molteplici fattori destabilizzanti, influisce sul tipo di modello penitenziario e, soprattutto sulle manifestazioni di violenza istituzionale insite in tale modello, il tipo di cultura professionale degli integranti dell'Amministrazione penitenziaria. In tal senso, il lavoro degli agenti esprime un *habitus* appreso durante la socializzazione professionale (e durante la formazione minima che solitamente ricevono) (*ibidem*). Bourdieu definisce l'*habitus* come quel sistema complesso di disposizioni durevoli e trasmissibili che agisce come principio generatore e organizzatore di pratiche e rappresentazioni (Bourdieu, 2003, p. 84). L'incorporazione del concetto di rischio nella quotidianità lavorativa degli operatori penitenziari, nelle valutazioni che costoro debbono formulare e nelle decisioni che devono prendere ha finito per far parte anche dell'*habitus* dello staff penitenziario (in particolare dello staff di vigilanza), andando

così a modificare il tipo di approccio e di relazione che questi intrattengono con le persone detenute, convertendolo in un rapporto sempre più connotato dalla diffidenza e dall'ostilità reciproca. Per tali ragioni, potremmo dire che in Catalunya l'ossessione trattamentale si è progressivamente andata piegando a logiche attuariali, traducendosi nella prassi in una serie di meri dispositivi di controllo propedeutici al mantenimento dell'ordine all'interno degli istituti.

Ciononostante, il sistema penitenziario catalano appare sempre più "disordinato". Lo scorso 13 marzo 2024 un detenuto dell'istituto penitenziario di Mas d'Enric (lo stesso istituto in cui sarebbe dovuta cominciare la prova pilota di strumenti di intelligenza artificiale), che lavorava nella cucina del carcere, ha accoltellato una dipendente dell'Amministrazione penitenziaria. Il detenuto poco dopo si è suicidato. Peraltro, curiosamente, l'ultimo *RisCanvi* realizzato sul detenuto aveva dato come risultato un rischio basso di violenza intra-muraria. Dopo la morte della funzionaria penitenziaria, i sindacati penitenziari catalani hanno organizzato numerose proteste, che sono durate intere settimane. Gli agenti hanno innalzato barricate all'entrata di gran parte degli istituti penitenziari catalani, bloccandone quindi sia l'entrata che l'uscita. Inoltre, nei giorni successivi all'omicidio dell'operatrice penitenziaria, l'intera

popolazione detenuta catalana non ha potuto uscire dalle celle, né intrattenere colloqui con l'esterno. I rappresentanti dei principali sindacati penitenziari hanno chiesto a gran voce la possibilità di applicare con più facilità l'isolamento e che venga potenziato l'uso dei mezzi coercitivi<sup>42</sup>.

In conclusione, l'ideale trattamentale ed il paradigma del rischio, veri fiori all'occhiello dell'Amministrazione penitenziaria catalana in quanto strumenti caratterizzati da una presunta maggiore scientificità, non sembrano essere riusciti tuttavia a modificare la logica stessa del penitenziario. Una logica fatta di dolore, di relazioni (mancate), di rabbia, violenza (anche istituzionale) e marginalità sociale. Tutti elementi tipici del processo di prigionizzazione (Clemmer, 1958), dal quale nessun attore penitenziario può sottrarsi.

---

<sup>42</sup> Su quanto accaduto recentemente si rinvia a <https://elpais.com/espana/catalunya/2024-03-13/un-presos-mata-a-la-cocinera-de-la-carcel-de-mas-denric-y-se-suicida.html> (consultato il 30.05.24); <https://x.com/OSPDH1/status/1770344809221263594> (consultato il 30.05.24).



## Bibliografía

- Andrés-Pueyo A., Redondo Illecas S. (2007), *La predicción de la violencia: entre la peligrosidad y la valoración del riesgo de violencia*, in *Papeles del psicólogo*, 28, pp. 157-173.
- Andrews Donald A., Bonta J. (1994), *The psychology of criminal conduct*, Anderson, Cincinnati.
- Antigone e Physicians for Human Rights Israel (2023), *Linee Guida Internazionali sulle Alternative all'Isolamento Penitenziario* [https://www.antigone.it/upload/LINEE%20GUIDA\\_DEF\\_IT\\_%2006.05.24.pdf](https://www.antigone.it/upload/LINEE%20GUIDA_DEF_IT_%2006.05.24.pdf) (consultato il 27.05.24).
- Arribas López J. E. (2009), *El régimen cerrado en el sistema penitenciario español*, Ministerio del Interior, Secretaría General Técnica, Madrid.
- Baratta A. (1990), *Derechos Humanos: Entre violencia estructural y violencia penal*, in *Nuevo Foro Penal*, 12 (46), pp. 443-457.
- Bourdieu P. (2003), *Il senso pratico*, Armando, Roma.
- Brandariz García J. A. (2016) [2014], *El modelo gerencial-actuarial de penalidad eficiencia, riesgo y sistema penal*, Dykinson, Madrid.
- Carlen P. (2008), *Imaginary Penalties*, Willian Publishing, London.
- Clemmer D., (1958) [1950], *The prison community*, Rinehart and Company, New York.
- Cohen F. (2006), *Isolation in Penal Settings: The Isolation-Restraint Paradigm*, in *Washington University Journal of Law & Policy*, 22, pp. 295-324.
- Colvin M. (1992), *The Penitentiary in Crisis – From Accommodation to Riot in New Mexico*, State University of New York Press, New York.
- Comité para la Prevención de la Tortura (2017), *Informe para el gobierno español sobre la visita llevada a cabo en España por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes*, del 27 de septiembre al 10 de octubre de 2016, CPT/Inf (2017) 34.
- Cuello Calón E. (1962), *Montesinos precursor de la nueva penología*, in *Revista de Estudios Penitenciarios*, 159, Ministerio de Justicia, Madrid, pp. 43-73.
- De Giorgi A. (2005) [2000], *Tolerancia Cero. Estrategias y prácticas de la sociedad del control*, Ed. Virus, Barcelona.
- De La Cuesta Arzamendi J. L. (1990), *El Delito de Tortura. Concepto, Bien Jurídico y Estructura típica del art. 204-bis del Código Penal*, Editorial Bosch, Barcelona.
- Direcció General de Serveis Penitenciaris (2011), *El model de rehabilitació a les presons cata-*

lans, [http://justicia.gencat.cat/web/.content/enllacos/pdf/model\\_rehabilitacio\\_prensos\\_catalanes.pdf](http://justicia.gencat.cat/web/.content/enllacos/pdf/model_rehabilitacio_prensos_catalanes.pdf) (consultato il 20.05.24).

Feeley M., Simon J. (1992), *The New Penology: notes on the emerging strategy of corrections and its implications*, in *Criminology*, 30, pp. 449-474.

Forero Cuellar A. (2019), *Estado de negación, corporativismo y criminalización de la denuncia de la violencia institucional*, in *Crítica Penal y Poder*, 17, pp. 10-16.

Foucault M. (1977), [1971-1976], *Nietzsche, la genealogía, la storia*, in *Microfísica del potere*, Einaudi, Torino.

Galtung J. (1969), *Violence, peace and peace research*, in *Journal of Peace Research*, 6, pp. 167-191.

García Boreas Espí J. M., López Gonsalvez T., Oviedo Fuentes P., Gáres Calabuig C. (2015), *Lógicas, contenidos y límites del modelo rehabilitador*, in *Crítica Penal y Poder*, n° 9, pp. 62-90.

García Boreas Espí J. M., Rivera Beiras I. (2016), *La cárcel dispar. Retóricas de legitimación y mecanismos externos para la defensa de los Derechos Humanos en el ámbito penitenciario*, Bellaterra, Barcelona.

García V. C. (2019), *“Que cuarenta años no es nada”*: *Derecho Penitenciario Español, Antecedentes y Ley General Penitenciaria*, in *Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales*, 72, pp. 7-30.

Gariglio L. (2016), *Threats of force by prison officers in a male custodial institution*, in *Etnografía e Ricerca Qualitativa*, pp. 285-303.

Garland D. (2005) [2001], *La cultura del control. Crimen y orden social en la sociedad contemporánea*, Gedisa, Barcelona.

Garland D. (2011), *The problem of body in modern state punishment*, in *Social Research: An International Quarterly*, 78 (3), pp. 767-798.

Haney C., Lynch M. (1997), *Regulating prisons of the future: psychological analysis of supermax and solitary confinement*, in *New York University Review of Law and Social Change*, XXIII (4), pp. 477-570.

Irwin J. (2005) [2004], *The Warehouse Prison. Disposal of the new dangerous class*, Roxbury Publishing Company, Los Angeles.

Lobel J., Smith P. S. (2019), *Solitary Confinement: Effects, Practices and Pathways toward Reform*, Oxford Scholarship Online (eBook).

Lorenzo R. C. (2013), *Cárceles en llamas. El movimiento de presos sociales en la transición*, Virus Editorial, Barcelona.

Maculan A., Sterchele L. (2022), *The “left” and “right” arm of the prison. Prison work and the local legal culture of the penitentiary*, in *Onati Socio-Legal Series*, 12 (6), pp. 1492-1517.

Mears D., Reisig M. (2006), *The theory and practice of supermax prisons*, in *Punishment and Society*, 8 (1), pp. 33-57.

- Oliver O. P. (2013), *El siglo de los castigos. Prisión y formas carcelarias en la España del Siglo XX*, Anthropos Editorial, Barcelona.
- Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans (2024), *La contención mecánica en las prisiones del Estado español desde la perspectiva de los derechos humanos*, [https://www.ub.edu/portal/documents/10.043453/0/OSPDH\\_Infome\\_contenciones\\_mecanicas+%28final%29.pdf/9f851cf0-d4c0-d6aa-5840-bafc7d00f643](https://www.ub.edu/portal/documents/10.043453/0/OSPDH_Infome_contenciones_mecanicas+%28final%29.pdf/9f851cf0-d4c0-d6aa-5840-bafc7d00f643) (consultato il 27.05.24).
- Parra Iniesta E. (2019), *Herrera de la Mancha. Prisión de castigo*, Pamíela ed., Arre.
- Pavarini M. (1983), *Control y dominación. Teorías criminológicas burguesas y proyecto hegemónico*, Siglo XXI Editores, México.
- Pavarini M. (1995), *Prologo*, in Rivera Beiras Iñaki, *La cárcel en el sistema penal. Un análisis estructural*, M. J. Bosch, Barcelona.
- Pavarini M. (1998), *Per un diritto penale minimo: "in the books or in the facts"?* Discutendo con Luigi Ferrajoli, in *Dei delitti e delle pene* n° 3.
- Pavarini M. (2003), *Menos cárceles y más medidas alternativas*, in *Delito y Sociedad. Revista de Ciencias Sociales*, 1 (2), pp. 75-85.
- Portilla G. (2008), *La práctica de torturas y rigor innecesario contra detenido y presos en España: análisis de la legislación procesal, penal, administrativa y penitenciaria que le sirve de cobertura* in Observatori del Sistema Penal y los Derechos Humanos, *Privación de libertad y Derechos Humanos. La tortura y otras formas de violencia institucional*, Icaria Editorial, Barcelona, pp. 139-171.
- Rivera Beiras I. (2006), *La cuestión carcelaria. Historia, Epistemología, Derecho y Política Penitenciaria*, Editores del Puerto, Buenos Aires.
- Rivera Beiras I. (2015), *El actuarialismo penitenciario. Su recepción en España*, in *Crítica Penal y Poder*, 9, pp. 102-144.
- Rivera Beiras I. (2023), *La cuestión carcelaria. La penal legal y la pena real*, Tirant lo Blanch, Valencia.
- Ruggiero V. (2006), *La violencia política. Un análisis criminológico*, Laterza, Bari.
- Shalev S. (2014) [2008], *A sourcebook on solitary confinement*, Mannheim Centre for Criminology, London School of Economics, London.
- Sozzo M. (2009), *Populismo punitivo, proyecto normalizador y "prisión-depósito" en Argentina*, in *Sistema Penal & Violencia*, 1 (1), pp. 33-65.
- Stroppa R. (2022), *Genealogía, Legalidad y Realidad del aislamiento penitenciario. El caso de Catalunya*, Tesis Doctoral, Universitat de Barcelona.
- Toch H. (1992), *Mosaic of Despair: Human Breakdown in Prison*, American Psychological Association, Washington D. C.

Vianello F. (2021), *Sociologia e critica della pena detentiva*, in *Meridiana*, 101, pp. 127-144.